



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 29/04/2021

Riferita alla Proposta N. 52

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 nel Comune di Alcamo e nella sede convenzionale comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in seduta pubblica, convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale.

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secondo le disposizioni organizzative adottate dal presidente con disposizione prot. 22862 del 26 marzo 2020, attraverso l'utilizzazione della piattaforma individuata con disposizione prot. 30696 del 23.4.2020, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.

Alle ore 19,05 il segretario generale, che partecipa in modalità a distanza, dopo aver effettuato l'accesso all'aula virtuale utilizzando le credenziali con username e password, utilizzando il codice di accesso creato dal presidente del consiglio comunale, procede all'appello nominale, identificando i consiglieri presenti in aula con il supporto del presidente anch'egli presente in aula e i consiglieri collegati in videoconferenza all'aula virtuale attraverso il sistema di accesso indicato. Risultano, rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti consiglieri comunali:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CALAMIA MARIA PIERA	X		13	CAPPERO AGATA	X	
2	MELODIA GIOVANNA	X		14	DE LUCA MARIA ELENA	X	
3	BARONE LAURA	X		15	CRACCHIOLO FILIPPO		X
4	ASTA ANTONINO	X		16	DARA FRANCESCO		X
5	CUSUMANO FRANCESCO	X		17	SUCAMELI GIACOMO	X	
6	SALATO FILIPPO	X		18	ALLEGRO ANNA MARIA	X	
7	CUSCINA' ALESSANDRA	X		19	MESSANA SAVERIO	X	
8	MANCUSO BALDASSARE	X		20	NORFO VINCENZA RITA		X
9	PUMA ROSA ALBA		X	21	CALANDRINO GIOVANNI	X	
10	RUSSO DANIELE GIOVANNI	X		22	CAMARDA CATERINA		X
11	GRILLO GASPARE		X	23	RUISI MAURO		X
12	MIRABELLA PIETRO ANTONIO	X		24	PITO' GIACINTO	X	

PRESENTI: 17

ASSENTI: 7

Si da atto che sono presenti in aula i consiglieri: BARONE Laura, CALANDRINO Giovanni, MANCUSO Baldassare, MESSANA Saverio, SALATO Filippo.

Il sistema video consente ai soggetti collegati da remoto di vedere i consiglieri e i componenti della giunta presenti in aula e a questi ultimi di vedere i componenti del consiglio, il segretario generale e gli altri soggetti collegati da remoto.

Assume la Presidenza Baldassare Mancuso.

Partecipa alla seduta, da remoto, il Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

In prosecuzione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno, la cui proposta si trascrive:

Il responsabile di procedimento, *di cui all'art. 5 della L.R. 10/91*, propone il seguente schema di deliberazione avente ad oggetto: "approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", *attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.*

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle*

categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 116 del 2020 ha introdotto alcune novità, riguardanti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, in particolare la lett. c), del comma 24, dell'art. 1, D.Lgs. n. 116 del 2020, come si è visto in precedenza, inserisce il comma 2-bis, all'art. 198, D.Lgs. n. 152 del 2006. Il nuovo comma stabilisce che "Le utenze non-domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani";

Ritenuto dovere disciplinare a livello regolamentare l'esercizio di questa facoltà prevedendo il termine del 30 giugno di ogni anno entro il quale le utenze non-domestiche di cui al precedente articolo possono effettuare la comunicazione finalizzata a conferire al di fuori del servizio pubblico;

Ritenuto altresì dovere apportare alcune correzioni e integrazioni all'attuale regolamento al fine di tenere conto del prolungamento degli effetti della pandemia da Corona-Virus estendendo al 2021 i benefici previsti per le utenze non domestiche di cui alla tabella A e comunque entro i limiti delle somme trasferite dalla Regione siciliana a valere sul riparto a saldo del fondo di cui all'art. 11 della L.r. 9/2020;

Visto il verbale di deliberazione della giunta municipale n. 95 del 22.04.2021 con il quale è stata adottata la proposta del nuovo regolamento per la disciplina della tari;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti*

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto il Decreto Sostegni del 22.03.2021 con il quale è stato disposto il differimento al 30 aprile 2021 il bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE

- 1) di approvare il regolamento di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che: il nuovo “regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato

con il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/2021;

3) il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dal D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019 e smi;

4) di abrogare il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 29.10.2020;

5) di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Il Presidente dà atto della completezza dell'istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri previsti. Comunica che è stato presentato un emendamento tecnico da parte dell'ufficio ed invita la dirigente Dott.ssa Vinci a relazionare.

La Dott.ssa Vinci illustra la proposta di delibera e motiva la richiesta di esame in forma urgente con il fatto che la scadenza per l'approvazione del bilancio è fissata al 30 aprile e l'efficacia delle modifiche regolamentari a valere per l'esercizio in corso è correlata all'approvazione entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del bilancio; solo il Pef e la misura tariffaria sono al momento prorogati al 30 giugno. Va poi ad elencare le modifiche che sono state apportate al regolamento. Una novità è il fatto che gli operatori economici possono uscire dal servizio pubblico attestando, con dichiarazione di chi effettua il prelievo, di smaltire i rifiuti con altri canali. È stato poi previsto il punto p) dell'art. 26 dove si dice che in considerazione degli effetti prodotti dalla pandemia sulle attività economiche, le riduzioni già previste nel 2020 saranno applicate anche per il 2021 subordinatamente ai trasferimenti regionali di cui, allo stato., non c'è traccia.

Comunica poi che è stato presentato un emendamento tecnico che sposta la scadenza dell'acconto TARI dal 16 maggio al 16 luglio 2021 proprio per evitare che gli operatori economici, in assenza del trasferimento regionale, si debbano trovare a versare l'acconto senza poter beneficiare del credito relativo alla Tari già pagata lo scorso anno.

Il Sindaco comunica che queste problematiche sono ampiamente e continuamente discusse con gli altri Sindaci all'interno del Consiglio Regionale dell'ANCI e sottolinea che la norma illustrata dalla Dott.ssa Vinci è una norma di buon senso e non può non essere votata.

Invita poi gli uffici a portare avanti gli atti per l'approvazione del bilancio, pur nella consapevolezza che la scarsa attenzione dello Stato e della Regione alle difficoltà dei comuni, rendono difficile far quadrare i conti.

Il cons.re Allegro, in qualità di Presidente della II Commissione, comunica il voto favorevole della Commissione stessa con la sola astensione del cons.re Messina e ringrazia la Dott.ssa Vinci per l'ampia collaborazione fornita ai lavori di commissione.

Il cons.re Messina motiva il suo voto di astensione in commissione in quanto la scadenza del 16 maggio gli sembrava troppo prossima per gli operatori economici. Oggi, alla luce dell'emendamento tecnico proposto dall'ufficio che differisce la prima rata al 16 luglio, assicura il proprio voto favorevole alla proposta.

Si dà atto che tutti gli interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

Il cons.re Puma si collega in videoconferenza

Presenti n. 18

Chiusa la discussione generale il Presidente sottopone a votazione per appello nominale l'emendamento tecnico proposto dall'ufficio

Il Segretario provvede a chiamare l'appello nominale dei consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa.

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 17

Astenuti n.1 (Sucameli)

Il Presidente dichiara "l'emendamento tecnico è approvato a maggioranza"

Il Presidente sottopone a votazione per appello nominale la superiore delibera così come emendata

Il Segretario provvede a chiamare l'appello nominale dei consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa.

L'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 17

Astenuti n.1 (Sucameli)

Il Presidente dichiara "la superiore proposta così come emendata è approvata a maggioranza".

Si dà atto che, alla luce dell'emendamento approvato, il dispositivo della delibera approvata risulta così riformulato:

PROPONE

- 1) di approvare il regolamento di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che: il nuovo "regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/2021;
- 3) il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dal D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019 e smi;
- 4) di abrogare il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 29.10.2020;
- 5) di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.
- 6) Per il solo anno 2021 il termine di versamento della prima rata di acconto della TARI è differito al 16 luglio 2021.

Si passa all'ordine del giorno

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to Baldassare Mancuso

Il Consigliere Anziano
f.to Maria Piera Calamia

il Segretario Generale
f.to Avv. Vito Antonio Bonanno

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 29.04.2021 e costituisce estratto conforme all'originale del relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file originale è conservato.